

PROGETTO REGIONALE “Sistema regionale dello spettacolo dal vivo: enti di rilevanza regionale” – Annualità 2015

SETTORE COMPETENTE: Spettacolo

Dirigente responsabile: Ilaria Fabbri

1. OBIETTIVI DEL PROGETTO REGIONALE “ SISTEMA REGIONALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO: ENTI DI RILEVANZA REGIONALE”

Il Piano della Cultura 2012-2015 ha individuato al paragrafo 4.3 gli obiettivi specifici in coerenza con quanto stabilito dalla L.R. n. 21/2010 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni e attività culturali”. In particolare il Progetto regionale “Sistema regionale per lo spettacolo dal vivo: enti di rilevanza regionale” concorre al raggiungimento del seguente obiettivo specifico fra quelli individuati:

“Sostenere enti, istituzioni e fondazioni costituenti il sistema regionale dello spettacolo dal vivo per le attività proprie dei soggetti e per le funzioni volte a favorire la crescita strutturale del sistema”.

Tale obiettivo specifico è volto a strutturare e consolidare l’impianto del sistema regionale dello spettacolo dal vivo, a delinearne le prospettive evolutive, sostenendo i soggetti, di cui all’art. 34, comma 1, lettere b), c), d), e) della l.r. 21/2010, per le attività e le funzioni che promuovono, attraverso strategie di armonizzazione e di integrazione degli interventi, lo sviluppo equilibrato dell’offerta e della domanda di spettacolo e l’incontro tra il prodotto artistico qualificato e il pubblico.

Il medesimo obiettivo specifico è stato declinato nel Piano in linee di azione, e, in particolare, tra le altre, nella linea di azione “**Accreditamento enti di rilevanza regionale dello spettacolo dal vivo ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera e) della l.r. 21/2010**” di cui il presente Progetto definisce i contenuti e le modalità degli interventi per l’annualità 2015.

2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ATTUATIVI PER L’ANNO 2015

La linea di azione correlata nel Piano della Cultura all’obiettivo specifico indicato al punto 1 è declinata per l’anno 2015 nei seguenti interventi attuativi.

LdA Accreditamento enti di rilevanza regionale dello spettacolo dal vivo ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera e) della l.r. 21/2010

INTERVENTI

La Regione Toscana individua, secondo le linee di sviluppo strategico del sistema dello spettacolo dal vivo stabilite dal Piano, ulteriori enti di rilevanza che hanno effettivamente contribuito, con l’attività svolta, al conseguimento della crescita della domanda di spettacolo e della qualità dell’offerta, e che per le funzioni di rilevante interesse culturale concorrono, in rapporto con i soggetti già costituenti il sistema, di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b), c), d), e) della l.r. 21/2010, a diversificare l’offerta, nel rispetto delle vocazioni culturali dei territori, al fine di rispondere al maggior numero di pubblici.

L’accreditamento di ulteriori enti di rilevanza è rivolto a soggetti che svolgono attività qualificata e di interesse regionale, di ricerca artistica, di produzione e programmazione teatrale prevalentemente di prosa per l’infanzia e per le nuove generazioni.

Ammissibilità e Valutazione

I requisiti di ammissibilità e i criteri di valutazione sono definiti conformemente a quanto previsto dall'art. 36 della L.R. 21/2010 e dall'art. 12, del Regolamento – DPGR n. 22/R del 6/6/2011.

Requisiti per l' ammissibilità

I soggetti interessati ad essere accreditati quali enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo presentano istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si attesta la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a)finalità e attività, previste nell'atto costitutivo, rivolte alla promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo;
- b)sede operativa nel territorio della Regione Toscana da almeno tre anni;
- c)qualificata attività teatrale per le nuove generazioni svolta in maniera continuativa da almeno tre anni, che evidenzi in particolare le produzioni, realizzata anche con il concorso finanziario degli Enti Locali, della Regione o dello Stato;
- d)regolare posizione INPS gestione ex ENPALS, come da certificazione di agibilità rilasciato dallo stesso Ente, da almeno tre anni dalla data di presentazione dell'istanza;
- e)rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e correlata regolarità contributiva;
- f)programma di attività teatrale, prevalentemente di prosa per l'infanzia e le giovani generazioni, riferito al periodo per cui si richiede l'accredimento, partecipato finanziariamente dagli Enti Locali;
- g)qualificata direzione artistica;
- h)disponibilità, di durata almeno coincidente con il periodo per cui è richiesto l'accredimento, e formalizzato con apposito atto, di spazi o strutture con almeno una sala di capienza non inferiore a 100 posti, agibili, ubicati nel territorio della Regione Toscana e idonei alla produzione ed all'ospitalità di spettacoli e di eventuali attività collaterali.

I requisiti di cui alle lettere f) e h) possono essere conseguiti in forma associata, anche con la partecipazione di soggetti che hanno conseguito l'accredimento in forma singola o con gli enti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b), c), d), e) della l.r. 21/2010, mediante la stipula di una convenzione che stabilisca:

- 1)oggetto e durata dell'accordo;
- 2)rapporti finanziari;
- 3)distribuzione delle funzioni tra gli enti contraenti.

Valutazione quantitativa e qualitativa

I progetti presentati dai soggetti in possesso dei predetti requisiti di ammissibilità, saranno valutati in base:

- all'attività realizzata nel triennio precedente la presentazione dell'istanza di accreditamento assegnando un punteggio massimo di 40 punti;
- al progetto riferito al periodo per cui si richiede l'accredimento, assegnando il punteggio massimo di 60 punti.

Sono accreditati, quali enti di rilevanza per lo spettacolo dal vivo, i soggetti che hanno effettuato, nel triennio precedente l'istanza di accreditamento, un minimo di 4.000 giornate lavorative e versato un minimo di euro 130.000 di oneri sociali per ciascuna annualità e che, in base ai criteri quantitativi e qualitativi, come di seguito specificati, abbiano conseguito un punteggio minimo complessivo di 60 punti, di cui, 20 per l'attività realizzata nel triennio precedente la presentazione dell'istanza di accreditamento e 40 per il progetto riferito al periodo per cui si richiede l'accredimento.

Criteri quantitativi

- 1.giornate lavorative
- 2.giornate recitative di produzione
- 3.oneri sociali

Criteri qualitativi

1.contenuti artistico-culturali: qualità e diversificazione dell'offerta di spettacoli in ospitalità; qualità dell'attività di produzione, coproduzioni nazionali e internazionali, diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale e partecipazione a festival, attenzione alla contemporaneità e utilizzo dei nuovi linguaggi; multidisciplinarietà dei progetti; rapporti con scuole, università, istituzioni culturali; interventi di educazione e promozione del pubblico; partecipazione a reti nazionali e internazionali; valorizzazione della creatività emergente e impiego di giovani artisti; innovatività dei progetti e opportunità di sostegno alla crescita sociale e culturale;

2.ampliamento del pubblico;

3.coerenza, fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria.

Il punteggio da attribuire in base ai criteri quantitativi, per l'attività realizzata nel triennio precedente la presentazione dell'istanza di accreditamento, è complessivamente pari a 15, con un punteggio massimo di 5 per ciascun criterio risultante dalla media dei punteggi attribuiti per ciascun criterio per ciascuna annualità.

Il punteggio da attribuire in base ai criteri quantitativi, per la prima annualità del progetto riferito al periodo per cui si richiede l'accredimento, è complessivamente pari a 15, con un punteggio massimo di 5 per ciascun criterio.

Il punteggio da attribuire in base ai criteri qualitativi, per l'attività realizzata nel triennio precedente la presentazione dell'istanza di accreditamento, è complessivamente pari a 25, con un punteggio massimo di 19 per il criterio di cui al punto 1 e di 3 per ciascuno dei criteri di cui ai punti 2 e 3.

Il punteggio da attribuire in base ai criteri qualitativi, per il progetto riferito al periodo per cui si richiede l'accredimento, è complessivamente pari a 45, con un punteggio massimo di 30 per il criterio di cui al punto 1, di 5 per il criterio di cui al punto 2 e di 10 per il criterio di cui al punto 3.

Procedure di attuazione

L'accredimento di ulteriori enti di rilevanza dello spettacolo dal vivo è attuato secondo la modalità operativa indicata al paragrafo 2), "Procedure di bando", di cui al punto 5.1.2 del Piano della cultura.

L'accredimento ha validità quinquennale, come previsto dal comma 5 dell'articolo 13 del Regolamento – DPGR n. 22/R del 6/672011.

Le modalità di presentazione dell'istanza di accreditamento e la relativa modulistica sono disciplinate con successivo atto dirigenziale.

